

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RELAZIONE

L'esame dello schema di **bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022** è stato condizionato da una circostanza che compromette pesantemente la correttezza e l'efficacia della manovra e che costituisce una **grave violazione dei diritti dell'opposizione** in materia di esercizio delle funzioni di controllo previste dall'Ordinamento e dal ruolo istituzionale.

Ci si riferisce all'esito della procedura di **approvazione e omologazione del Piano di riequilibrio finanziario dell'Ente** ex art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, un **vero e proprio "mistero"** senza risolvere il quale ogni valutazione in ordine allo schema di bilancio presentato dall'Amministrazione risulta priva di logica.

Tralasciamo di soffermarci sulla ricostruzione dell'intera vicenda della redazione del Piano di riequilibrio che prende le mosse dalla prima deliberazione del Commissario ad acta (la n. 3 del 26.11.2016) e sulla "strana" incertezza delle somme che furono indicate nelle varie versioni del Piano, ridimensionate rispetto alle previsioni iniziali senza una plausibile spiegazione degli "errori" commessi.

Questo aspetto è oggetto di un accertamento in corso la cui valenza, oltre che finanziaria, è anche politica.

Ai fini dell'esame dell'attuale schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 rileva, invece, una **circostanza che si evidenzia anche ai meno esperti come "incredibile"** e di difficile comprensione.

L'ultima riformulazione del Piano di riequilibrio è quella approvata dal Consiglio Comunale con la delibera n. 12 del **23.02.2018** ed inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno.

L'art. 243-quater, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che la **Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali**, entro il termine di **sessanta giorni** dalla presentazione del Piano, svolge la necessaria istruttoria all'esito della quale redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla **Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti**.

Ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro il termine di **trenta giorni** dalla data di ricezione del Piano e della relativa documentazione, delibera sull'approvazione o sul diniego dello stesso.

I consiglieri di opposizione hanno inviato due note all'attenzione del Sindaco, dell'Assessore al Bilancio, del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario Generale in data 5 settembre e 14 settembre con la richiesta di avere copia dell'atto di approvazione e omologa del Piano di riequilibrio o, in mancanza, di avere informazioni in merito.

A nessuna delle due note è stato dato riscontro nonostante sia stato chiaramente anticipato che la mancanza di certezza circa l'esito dell'esame del Piano di riequilibrio non consente di analizzare

serenamente lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 predisposto dall'Amministrazione e portato per l'approvazione all'attenzione del Consiglio Comunale.

In primo luogo, perché è davvero singolare, per non dire inverosimile, che siano trascorsi oltre quattro anni e mezzo dall'invio del Piano agli Organi competenti e, allo stato, non si sia ancora nella condizione di conoscere se lo stesso, così come riformulato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 23.02.2018, sia stato effettivamente approvato.

Non abbiamo alcun elemento circa l'attività svolta dall'Amministrazione Comunale per rimediare e ottenere informazioni riguardo all'inspiegabile ritardo anche perché non abbiamo avuto riscontro di eventuali solleciti e di eventuali richieste indirizzate dalla stessa Amministrazione agli Organi competenti.

In secondo luogo, perché **tutte le risultanze contenute nello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 predisposto dall'Amministrazione, così come i bilanci di previsione approvati dal 2018 al 2021, dovrebbero essere perfettamente coerenti con quanto previsto nel Piano di riequilibrio rimodulato sia per la parte delle spese, ma soprattutto per la parte delle entrate.**

Questa attestazione non risulta efficacemente e chiaramente esplicitata nelle relazioni e nei documenti di accompagnamento allo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 sottoposto all'attenzione dei Consiglieri Comunali.

Non vi è traccia dell'attestazione della Responsabile dell'Area Finanziaria riguardo al rispetto delle previsioni del Piano di riequilibrio in ordine agli impegni assunti per contenere le spese e per assicurare le necessarie entrate all'Ente.

Non vi è traccia di tale attestazione nella delibera della Giunta Comunale di approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022.

Addirittura, non vi è alcun cenno al Piano di riequilibrio finanziario e alla necessaria conformità dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 per la parte entrate e per la parte uscite nel parere dei Revisori dei Conti.

In queste condizioni, non è possibile analizzare e valutare con chiarezza e correttezza quanto è stato predisposto dall'Amministrazione Comunale nello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022.

Riteniamo tale impedimento estremamente grave per l'esercizio libero e democratico delle funzioni proprie dei consiglieri comunali e, pertanto, informeremo le competenti Autorità per richiedere i necessari provvedimenti finalizzati a fare chiarezza.

Passando all'esame **più strettamente "tecnico"** dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, la nostra attenzione si è concentrata, per quanto possibile, su alcuni punti specifici partendo alla **gestione dei residui attivi**.

L'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 prescrive che *“prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’Ente Locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

Le risultanze contabili relative alla gestione dei residui attivi riportati schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e derivanti dal riaccertamento ordinario effettuato con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 06.05.2022 evidenziano un **quadro complessivo grave e allarmante.**

I residui presunti al termine dell’esercizio dell’anno precedente (31.12.2021) ammontano a complessivi € 44.091.149,89.

Una somma spropositata se rapportata ad una gestione corrente che si attesta a circa € 54.000.000,00.

E’ del tutto evidente, quindi, **l’assoluta incapacità dell’Ente nell’ultimo quinquennio di riscuotere le entrate proprie rappresentate dai residui attivi trascinati nelle varie previsioni di bilancio** con conseguenti rilevanti squilibri nella misura in cui i crediti di difficile riscossione non siano compensati da congrui accantonamenti nel risultato di amministrazione dell’esercizio.

Infatti, oltre la metà dell’intera somma dei residui attivi afferisce al Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa – per la quale i residui “presunti” ammontano a € 24.224.334,05.

Al Titolo II - Trasferimenti correnti - i residui presunti ammontano a € 2.682.015,41.

Al Titolo III - Entrate extratributarie - i residui presunti ammontano a € 7.957.033,87.

Al titolo IV - Entrate in conto capitale - i residui presunti ammontano a € 9.010.032,16;

Per quanto concerne il Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - queste le principali voci che compongono l’ammontare complessivo della cifra iscritta in bilancio risultano essere:

TARI e TIA

Solo per questa tipologia di tributi sarebbero da riscuotere € 20.016.188,84.

Oltre la metà di questa somma riguarda gli esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio 2017-2021 così distinti:

- RSU anni 2017/2021 per € 273.381,10
- TIA per € 380.993,76
- TARI anni 2017/2021 per € 10.396.087,00
- TASI ANNI 2019/2020 per € 83.157,72

ICI e IMU

Sarebbero da riscuotere € 1.534.990,92 relativamente agli anni 2017/2021.

L'evidente incapacità dell'Amministrazione di assicurare all'Ente le risorse finanziarie necessarie alla gestione e derivanti dalla riscossione dei residui attivi iscritti in bilancio è confermata dall'emblematica vicenda che ha interessato il rapporto con le società esterne all'Ente contrattualizzate gli accertamenti e per la predisposizione dei ruoli coattivi.

A seguito di regolare gara di evidenza pubblica, nel 2014 il servizio di supporto alla gestione dell'Ufficio Tributi per le procedure di recupero coattivo e per la individuazione dell'evasione erariale per il periodo 2014-2019 fu affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tra la società Gamma Tributi srl (capogruppo/mandataria) e la società Engineering Tributi Spa (mandante) fino al 01.07.2020 giusto contratto Rep. n. 1122 del 23.06.2014.

Nonostante l'approssimarsi della scadenza contrattuale l'Amministrazione Comunale non ha espletato alcuna procedura di evidenza pubblica prolungando, con una prima proroga tecnica, il rapporto con le parti fino alla data del 31.12.2020, "per mani" della Responsabile dell'Area Finanziaria, con determina n. 308 del 24.06.2020.

A tal proposito è opportuno precisare che *nel nostro Ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici.*

La proroga ed il rinnovo si traducono, infatti, in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento.

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto non vi sia spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile in forza del quale l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve effettuare una nuova gara pubblica.

A fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, sussiste una residuale facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all'opzione di proroga cosiddetta "tecnica", ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

La proroga cosiddetta "tecnica" è codificata dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e la giurisprudenza ne ha individuato i limiti di applicabilità così sintetizzabili:

- la proroga è uno strumento con il quale si modifica un contratto limitatamente al tempo lasciando invariati tutti gli altri elementi. La sentenza del Consiglio di Stato n. 3588 del 29.05.2019 - sez. V - ha statuito che *"la proroga cosiddetta "tecnica" – istituito volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità – rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali."*;
- al riguardo si rappresenta che l'ANAC ha messo in luce come la proroga tecnica abbia carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L'ANAC e la giurisprudenza amministrativa hanno individuato alcuni presupposti affinché la proroga tecnica sia legittima ed in particolare:

- *la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;*
- *la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);*
- *la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere ANAC AG n.33/2013);*
- *l'Amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario;*
- *l'opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell'originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.*

Nel tentativo di evitare di dover ammettere il ricorso ad una seconda proroga tecnica in assenza dell'avvio di una regolare procedura di gara, per tutto l'anno 2021 l'Amministrazione Comunale e la Responsabile dell'Area Finanziaria di Mercato S.Severino hanno deciso di consentire al raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dalla società Gamma Tributi srl (capogruppo/mandataria) e dalla società Engineering Tributi Spa (mandante) di proseguire nell'espletamento del servizio di supporto alla gestione dell'ufficio tributi, alle procedure di recupero coattivo, alla individuazione dell'evasione erariale, senza alcun atto di incarico e senza alcun riferimento contrattuale.

Il 27.12.2021, con determina n. 795, la Responsabile dell'Area Finanziaria ha inteso "sanare" la grave irregolarità impegnando le somme occorrenti a pagare il RTI per le prestazioni rese nell'anno 2021 omettendo di chiarire che si è trattato di una seconda proroga tecnica e omettendo di attestare che, anche per il 2021, l'Amministrazione Comunale non ha avviato nessuna procedura pubblica di gara per selezionare il nuovo soggetto in grado di espletare il servizio.

Allo stato, non è dato di sapere se le attività affidate con le proroghe tecniche in violazione di legge siano state effettivamente espletate.

Al contrario, due fatti sono certi.

Il primo riguarda un ulteriore tentativo di "annacquare" le precise responsabilità evidenziate attraverso l'avvio di una procedura che dovrebbe portare all'espletamento della nuova gara del servizio di accertamento e di recupero dell'evasione dei tributi comunali nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie del Comune dopo circa due anni dalla scadenza del precedente contratto con soggetti esterni.

Con la delibera n. 63 del 29.03.2022 la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo proponendo al Consiglio Comunale l'esternalizzazione della gestione delle funzioni relative al servizio di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente con affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 10 del 31.05.2022, in piena campagna elettorale, ha approvato l'atto di indirizzo della Giunta Comunale delegando i competenti Uffici di espletare la gara di evidenza pubblica.

Chiaramente, nelle due delibere della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale non vi è alcun riferimento alle gravi irregolarità costituite dalle proroghe tecniche e dagli affidamenti "atipici" intervenuti dal 2021.

Ad oggi della gara da espletarsi non vi è traccia.

Il secondo fatto, ancora più grave ed emblematico, riguarda l'effettiva riscossione di quanto accertato dagli affidatari del servizio in base al contratto del 2014.

Risultano consegnati al Comune gli accertamenti e i ruoli esecutivi da riscuotere relativi all'IMU per gli anni 2012-2016 per € 7.021.027,00, alla TASI per gli anni 2014-2015 per € 126.335,00, all'ICI per gli anni 2003-2011 per € 927.559,00 e alla TARI per gli anni 2010-2015 per € 1.454.952,00.

In totale, **ruoli esecutivi costituiti da circa 10.000 atti ingiuntivi da riscuotere per € 9.529.873,00**, somma approssimata per difetto.

Gli atti relativi a questi accertamenti sono stati depositati al Comune nel 2018 e nel 2019, ma non sono mai stati spediti ai contribuenti con conseguente mancato incasso da parte dell'Ente.

Che questa grave inerzia sia dovuta alla "necessità" di non intraprendere azioni dovute e necessarie, ma "impopolari" in vista delle consultazioni elettorali dello scorso mese di giugno?

Che questa circostanza abbia potuto favorire il "rapporto diretto" tra Amministratori e cittadini ai quali sono stati "concessi" sgravi e annullamenti personalizzati?

Al momento non è dato di conoscere le reali motivazioni della grave omissione, ma è nostra intenzione approfondire la questione partendo dall'esame degli sgravi e degli annullamenti di posizioni contributive concessi dagli Uffici dal 2017 ad oggi verificando con quale procedura sono stati concessi, da chi sono stati concessi e a chi sono stati concessi.

Allo stesso modo **chiederemo agli Organi competenti di valutare le inerzie e le omissioni fin qui descritte allo scopo di accertare le precise responsabilità di chi le ha commesse e di chi doveva controllare.**

Analoga incresciosa situazione riguarda la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative dell'anno 2021 e precedenti che, per sole violazioni al Codice della Strada (cap. 510) ammontano in termini di residui attivi da riscuotere a € 570.541,11 di cui € 508.980,49 relative al quinquennio 2017-2022 a cui va aggiunta la somma di € 314.027,04 corrispondente a quanto non incassato per i servizi generali di Polizia Municipale (cap. 500) nel quinquennio 2017-2022.

Con la determina n. 810 del 30.12.2021 il Responsabile dell'Area Polizia Locale e Vigilanza ha impegnato l'importo di € 20.000,00 in favore della società Area srl Unipersonale per il servizio di

riscossione coattiva dei ruoli relativi ai verbali non oblati di sanzioni amministrative per l'anno 2021.

Nella determina si richiama un precedente atto dello stesso Responsabile (determinazione dirigenziale n. 163 del 19.03.2019) con la quale il servizio veniva affidato sempre alla società Area srl Unipersonale.

Dall'esame di quest'ultimo atto si rileva che la convenzione con la società (all'epoca denominata Area Riscossioni srl Unipersonale) è scaduta il 31.12.2018 e che l'affidamento è stato effettuato, per l'anno 2019, in proroga tecnica nelle more dell'espletamento di apposita procedura di gara di evidenza pubblica.

L'esame della documentazione reperibile all'Albo Pretorio ha evidenziato che anche l'affidamento del servizio per l'anno 2018 è stato effettuato in proroga tecnica con la determinazione dirigenziale n. 837 del 29.12.2017 nella quale viene addirittura richiamata, a giustificazione della scelta, una precedente determinazione dirigenziale dell'anno 2007.

In base a questa determinazione del 2017, alla società Area srl Unipersonale sono stati pagati, per il servizio reso nell'anno 2020, sempre in proroga tecnica, € 47.968,00 con la determina n. 751 del 29.12.2020.

E' importante evidenziare che le determine fin qui richiamate, contrariamente alle vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.), non descrivono chiaramente quali attività sono state chieste e sono state espletate a fronte delle rilevanti risorse finanziarie impegnate e spese.

Appare, invece, chiaro ed evidente che **il servizio di riscossione coattiva dei ruoli relativi a verbali non oblati di sanzioni amministrative è effettuato dalla società Area srl (precedentemente Area Riscossioni srl) in perenne stato di proroga tecnica dall'anno 2017 e che con la società Area srl Unipersonale non è stato stipulato nessun contratto o convenzione per l'espletamento dei servizi fin dall'anno 2018.**

Una evidente violazione delle norme di legge e delle disposizioni dell'ANAC precedentemente richiamate.

Inoltre, **negli atti di irregolare affidamento, non viene fatto alcun riferimento al controllo e all'accertamento delle prestazioni rese limitandosi a liquidare un compenso che risulta costante negli anni quasi come compenso "a forfait".**

Sempre in tema di entrate va evidenziato come, per l'anno 2021, risultano ancora da incassare rilevanti somme quali:

- € 40.106,44 per proventi dalla **sosta di pagamento**;
- € 73.647,57 per il nuovo **Canone Unico Patrimoniale** in vigore dal 1° Gennaio 2021 che sostituisce la TOSAP (Tassa Occupazione Suolo Pubblico), l'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e la COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);
- € 49.953,02 per la concessione di **estrazione di cave**;
- € 89.022,14 dovuti per la **distribuzione del gas metano** attraverso l'utilizzo della rete comunale.

Particolare attenzione va prestata ai residui attivi da incassare relativi agli anni 2017-2021 per il **rilascio di concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche** il cui importo ammonta a € 75.886,58 e di cui sono difficilmente comprensibili le motivazioni dei mancati versamenti.

Infine, per concludere questa rapida disamina della parte entrate dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, va evidenziata la **preoccupante situazione del programma di alienazione dei beni comunali non funzionali all'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente la cui realizzazione riveste particolare importanza per l'attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.**

Le uniche vendite dei beni considerati alienabili dal 2017 ad oggi il cui **valore complessivo ammonta a circa € 10.000,000,00** si sono realizzate nel 2017 (un appartamento per € 136.834,50, un'area boscata per € 18.603,97 e due box auto per complessivi € 30.056,60), nel 2018 (due automezzi per complessivi € 3.300,00 e l'area boscata ubicata nel Comune di Fisciano per € 207.507,30 per la quale, ad oltre quattro anni risultano ancora da incassare € 141.322,84) e nel 2022 (un appartamento e una porzione di terreno edificabile per uso produttivo per i quali sono stati incassati come acconto rispettivamente € 9.089,91 e € 2.450,00).

In totale, nel quinquennio 2017-2022, sono stati venduti beni per meno di € 500.000,00 e non del tutto incassati.

E' del tutto evidente che non basta pubblicare avvisi di gara per aste pubbliche per conseguire l'obiettivo di portare nuove risorse finanziarie nelle casse del Comune.

Vanno rivisti i valori dei cespiti adeguandoli ai valori attuali di mercato e va elaborata un'efficace azione di informazione e comunicazione per aumentare le possibilità di vendita dei beni.

Tanto anche in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi fissati nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per rivedere un elenco nel quale, a nostro avviso, vanno eliminati considerandoli inalienabili alcuni cespiti.

Ci riferiamo ai **quattro campi di calcetto di Costa, Pandola, Carifi e Ospizio la cui riqualificazione e riattivazione è fondamentale per la promozione dello sport e il sostegno alle attività sociali giovanili che rientrano tra i compiti istituzionali del Comune.**

Analoga considerazione va fatta per l'ex asilo nido di Valle e per il Centro Polifunzionale ex Tabacchificio di Piazza del Galdo.

Non si ritiene possibile alienare per l'anno in corso l'immobile di Piazza del Galdo attualmente occupato dalle scuole elementari e medie inferiori atteso che il nuovo edificio la cui consegna era prevista per l'11 aprile di quest'anno è ancora scandalosamente in fase di costruzione nonostante si siano accumulati ben cinque mesi di ritardo e € 75.000,00 di penali.

Per poter procedere all'alienazione delle aree edificabili via Campi e via Tierre alla frazione Spiano occorre avviare la procedura di svincolo con l'Autorità di Bacino essendo in parte interessate dal Piano di salvaguardia.

Va eliminato dall'elenco il Centro Servizi dell'area PIP di S.Eustachio perché realizzato con i fondi del Patto Territoriale della Valle dell'Irno e dei Monti Picentini insieme a quello di Oscato e, come tali, non rientranti nel patrimonio disponibile dell'Ente e vincolati nella destinazione al servizio delle imprese allocate nelle aree produttive.

Un rapido accenno, prima di concludere, va fatto alla **vicenda del Consorzio Farmacie e Servizi (Co.Fa.Ser.)**.

Non si intende entrare nelle situazioni che sono oggetto di numerosi accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria dei quali attendiamo gli sviluppi e gli esiti e che a breve riguarderanno anche la modalità di assunzione dell'ex Direttore Generale da parte dell'attuale Direttore Generale facente funzioni.

E' rilevante, ai fini dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 all'esame del Consiglio Comunale, la **mancata previsione dell'importo occorrente alla ricostruzione del patrimonio netto del Consorzio che, anche per l'anno 2021 è stato negativo per ben € 2.168.210,00** così come attestato dalla recente delibera di Giunta Comunale n. 195 del 13.09.2022 di approvazione dello schema di bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2021.

Sinteticamente ricordiamo che il Co.Fa.Ser. è un Consorzio di Enti locali costituito nell'anno 1998 tra i Comuni di Mercato S. Severino, Sarno e Battipaglia.

L'attuale compagine consortile, a seguito del diritto di recesso esercitato dal Comune di Battipaglia (con comunicazioni del 2011 e del 2012), è composta dai Comuni di Sarno e di Mercato S. Severino, ognuno dei quali è detentore del 50% delle quote societarie.

Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) il Co.Fa.Ser. è un Ente Pubblico Economico assoggettato ad una contabilità di tipo pubblico come pubblico è il suo patrimonio sociale.

Ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 il Co.Fa.Ser. deve adottare il medesimo sistema contabile degli Enti Locali che lo hanno costituito e conforma la propria gestione ai principi contabili generali disciplinati dal D.Lgs. 118/2011.

Al pari dei Comuni, non può essere dichiarato insolvente e, a norma del Testo Unico degli Enti Locali, i Comuni proprietari devono coprire gli eventuali costi sociali.

Infatti, il comma 6 dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 sopra citato dispone che "l'Ente Locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali".

La natura pubblica del Co.Fa.Ser. lo sottopone alle speciali norme di gestione in materia di contabilità pubblica per cui, a differenza di quanto previsto dall'art. 2423 del Codice Civile, la competenza in materia di bilancio è rimessa al Responsabile dell'Ufficio Contabile, all'Assemblea dei Soci (Sindaco di Mercato S. Severino e Sindaco di Sarno) e ai Consigli Comunali dei due Comuni.

A norma del comma 8 dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 il bilancio di esercizio del Co.Fa.Ser. è sottoposto all'approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Mercato S.Severino e di Sarno.

Nel corso degli ultimi anni, il Consorzio ha subito perdite che hanno portato all'azzeramento e ad un rilevante valore negativo del relativo patrimonio netto oltre ad aver accumulato consistenti debiti verso fornitori.

Sulla genesi e l'accumulo di questi debiti, come detto in precedenza, è in corso un **accertamento da parte della Procura della Repubblica di Nocera inferiore.**

Della crisi finanziaria e dei debiti del Consorzio sono stati sempre compiutamente informati i Sindaci ed i Consiglieri Comunali di Mercato S.Severino e di Sarno.

Infatti, in occasione dell'approvazione del Bilancio Consolidato dell'esercizio finanziario 2018, avvenuta con Delibera n. 245 del 12.11.2019, la Giunta Municipale è venuta a conoscenza e ha approvato i documenti contabili che attestavano come **alla data del 31.12.2018 il patrimonio netto del Co.Fa.Ser. era negativo per € 1.170,581,00.**

Il Consiglio Comunale, con Delibera n. 4 del 07.08.2020, approvò il Bilancio Consolidato in uno con gli stessi documenti contabili di corredo venendo a conoscenza e prendendo atto della grave erosione del patrimonio netto.

Per l'approvazione del Bilancio Consolidato dell'esercizio finanziario 2019, avvenuta con Delibera n. 182 del 30.11.2020, la Giunta Municipale venne a conoscenza e approvò documenti contabili che attestavano come **alla data del 31.12.2019 il patrimonio netto del Co.Fa.Ser. era negativo per € 2.239.944,00.**

Il Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 17.02.2021 approvò il Bilancio Consolidato in uno con gli stessi documenti contabili di corredo venendo a conoscenza della grave situazione negativa del patrimonio netto.

In data 30.11.2021, con Delibera n. 220, la Giunta Municipale è venuta a conoscenza e ha preso atto che, **alla data del 31.12.2020 il patrimonio netto del Co.Fa.Ser. è stato nuovamente negativo per € 2.193.398,00.**

Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2020 con la Delibera n. 54 del 31.12.2021 venendo a conoscenza e prendendo atto della persistenza del valore negativo del patrimonio netto del Consorzio.

Infine, come anticipato, **anche per il 2021 il patrimonio netto del Co.Fa.Ser. è stato negativo per € 2.168.210,00** e Giunta Comunale ne è venuta a conoscenza e ne ha preso atto con la Delibera n. 195 del 13.09.2022 di approvazione dello schema di bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2021.

In base a quanto fin qui esposto è del tutto evidente che **i Comuni proprietari di Mercato S.Severino e di Sarno devono procedere al ripiano delle perdite e alla ricostruzione del patrimonio netto per garantire la continuità aziendale del Consorzio, così come avrebbero dovuto già fare da almeno quattro anni poiché sia le Giunte Municipali e sia i Consigli Comunali**

sono stati compiutamente informati della gravità della situazione attraverso l'approvazione dei Bilanci consolidati.

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che su richiesta dell'ex Direttore Generale del Co.Fa.Ser., dr. Luigi Napoli, il Tribunale di Nocera Inferiore nell'udienza del 29.04.2021 (procedimento R.G. n. 5578/2020 – Giudice Dott.ssa Aurelia Cuomo), ha autorizzato la chiamata in causa come terzi responsabili i due Sindaci di Mercato S.Severino e Sarno, la Commissaria Prefettura del Comune di Mercato S.Severino (periodo 2016/2017), i consiglieri di maggioranza dei due Comuni che hanno approvato i bilanci consolidati 2018 e 2019, i revisori dei conti del Co.Fa.Ser., gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione del Co.Fa.Ser. e i revisori dei conti dei due Comuni.

La procedura di ristrutturazione finanziaria del Co.Fa.Ser. attualmente in corso è servita solo a bloccare le richieste di fallimento avanzate da diversi creditori del Consorzio che, nei loro confronti, ha debiti per oltre € 4.000.000,00 come attestato dal Piano di concordato preventivo ex art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare non più presentato e sostituito da un Piano di risanamento ex art. 67, comma 2, lett. d) della Legge Fallimentare successivamente approvato.

Ed è evidente che l'attività corrente non riuscirà mai a recuperare quanto occorre a ricostruire il patrimonio netto del Consorzio per il quale devono provvedere i Comuni soci, ognuno per il 50%.

In mancanza, il Consorzio continuerà ad agire in mancanza di continuità aziendale con grave pregiudizio per i fornitori, i prestatori di servizi, per il personale e per gli stessi Comuni.

Quanto fin qui sinteticamente esposto relativamente ad alcuni degli aspetti finanziari dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 predisposto dalla Giunta Comunale costituisce valida motivazione per esprimere un voto negativo alla sua approvazione.

Giovanni Romano